

**Legge regionale 14 marzo 2002, n. 7 (BUR n. 31/2002)  
APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO  
9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE  
1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

<http://www.consiglioveneto.it/leggi/2002/02lr0007.html>

Sommario

- Art. 1 - Finalità.
  - Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE.
  - Art. 3 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE.
  - Art. 4 - Condizioni e controlli.
  - Art. 5 - Limitazione dei prelievi.
  - Art. 6 - Azioni di promozione.
  - Art. 7 - Sanzioni.
  - ALLEGATO A)
  - ALLEGATO B)
-

#### Art. 1 - Finalità.

1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e c) della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 3 e 4, e nell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", nonché dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" e successive modificazioni e dell'articolo 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa", vengono attuati nella Regione del Veneto secondo le disposizioni della presente legge.

#### Art. 2 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. In considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole, all'itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti è autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie storno (*Sturnus vulgaris*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), cormorano (*Phalacrocorax carbo*) e tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto*).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato A).

4. Ulteriori modalità di prelievo sono disciplinate dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 3 - Attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE.

1. È autorizzato, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE e con le modalità ed i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alle specie peppola (*Fringilla montifringilla*) e fringuello (*Fringilla coelebs*).

2. Il prelievo può essere realizzato esclusivamente da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori iscritti agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini del Veneto o che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie del Veneto. Per l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito l'utilizzo dei mezzi di cui all'articolo 13 della legge n. 157/1992 e dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 50/1993.

3. I limiti massimi giornaliero e stagionale di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall'allegato B). Sono consentite tre giornate di caccia settimanali a libera scelta del cacciatore. L'orario della giornata di caccia è quello fissato dal vigente calendario venatorio regionale.

Art. 4 - Condizioni e controlli.

1. Gli abbattimenti dovranno essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni. Entro il 31 marzo di ogni anno i tesserini dovranno essere restituiti alle province competenti, le quali provvederanno entro i successivi sessanta giorni ad inviare alla Regione del Veneto e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica i dati riassuntivi relativi a tutti gli abbattimenti effettuati ai sensi degli articoli 2 e 3, al fine degli opportuni controlli e valutazioni.

2. La vigilanza è delegata alle province ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 50/1993.

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'articolo 9, comma 2, della direttiva n. 79/409/CEE sono realizzate.

Art. 5 - Limitazione dei prelievi.

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, adotta provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati dalla presente legge in relazione all'insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo in deroga di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6 - Azioni di promozione.

1. La Giunta regionale promuove attività di monitoraggio, ricerca e divulgazione aventi per oggetto le specie di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 7 - Sanzioni.

1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

## **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

### **SETTIMA LEGISLATURA**

**ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:**

**APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA N. 79/409/CEE DEL CONSIGLIO DEL 2 APRILE 1979 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI**

ALLEGATO A)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva n. 79/409/CEE

| SPECIE  | Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore | Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore | TEMPI   |
|---|---|--|---|
|   | N. uccelli  | N. uccelli   | Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004              |
| PASSERO<br>( <i>Passer italiae</i> )                              | 20  | 100  | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
| PASSERA MATTUGIA<br>( <i>Passer montanus</i> )                    | 20  | 100  | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
| STORNO<br>( <i>Sturnus vulgaris</i> )                             | 20  | 100  | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
| TORTORA DAL COLLARE ORIENTALE<br>( <i>Streptopelia decaocto</i> ) | 10  | 50   | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
| CORMORANO<br>( <i>Phalacrocorax carbo</i> )                       | 10  | 50   | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |

ALLEGATO B)

Limiti e archi temporali per il prelievo in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della direttiva n. 79/409/CEE

| SPECIE                                | Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore | Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore | TEMPI   |
|---------------------------------------|---|--|---|
|                                       | N. uccelli  | N. uccelli   | Stagione venatoria 2002/2003 e 2003/2004              |
| FRINGUELLO<br>(Fringilla coelebs)     | 5   | 40   | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
| PEPPOLA<br>(Fringilla montifringilla) | 5   | 40   | Dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |